

Pubblicato il 30/07/2024

N. 02348/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 114 del 2024, proposto dal Comune di Noto, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Barbiera e Giovanni Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del Decreto dell'Assessore all'Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n. 01/Gab. del 4 gennaio 2024, pubblicato in pari data sul sito web del Dipartimento del Dipartimento Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio, avente ad oggetto il “Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico

2024/2025”, nella parte in cui dispone la soppressione dell'Istituto Comprensivo “Aurispa” di Noto, mediante aggregazione agli Istituti Comprensivi “Melodia” e “Maggiore” di Noto;

– del Decreto dell'Assessore all'Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n. 03/Gab. in data 11 gennaio 2024, pubblicato in pari data sul sito web del Dipartimento del Dipartimento Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio, avente ad oggetto il “Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025 – Integrazioni e rettifiche al D.A. n.1 del 4/01/2024”, nella parte in cui dispone l' aggregazione del plesso di scuola primaria di via Bacci dell'Istituto Comprensivo Aurispa di Noto all'Istituto Comprensivo Melodia di Noto;

– di tutti gli atti precedenti, connessi, presupposti e consequenziali ai provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Noto impugna il decreto assessoriale n. 1 del 4 gennaio 2024, recante il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica regionale per l'anno scolastico 2024/2025 adottato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, con il quale è stata disposta la soppressione dell'Istituto Comprensivo “Aurispa” di Noto. Con il medesimo mezzo di tutela è chiesto l'annullamento anche del successivo decreto assessoriale n. 3 dell'11

gennaio 2024, nella parte in cui si dispone l'accorpamento del plesso di scuola primaria di via Bacci dell'Istituto Comprensivo "Aurispa", all'Istituto Comprensivo "Melodia" pure di Noto.

2. Il ricorso in epigrafe, notificato il 22 gennaio 2024 e depositato il 24 gennaio successivo, è affidato alle seguenti doglianze:

2.1. *Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione di legge. Mancanza di motivazione. Violazione del D.A. Istruzione e della Formazione della Regione Sicilia n. 1543 del 2 agosto 2023 art. 1 punti b ed l.*

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, i quali si discosterebbero dalla scelta della competente Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 6/2000, che si era espressa in favore del mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Aurispa, senza ostendere le ragioni di tale decisione, senza tenere conto degli effetti di essa sulla popolazione scolastica montana del Comune di Noto, e senza riattivare una fase di contraddittorio con l'Ente locale e le Istituzioni Scolastiche interessate.

2.2. *Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione di legge. Mancanza di motivazione. Violazione del PNRR di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 e approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021. Violazione direttiva europea e del principio di continuità territoriale di cui alla missione 4.*

Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta che il gravato provvedimento contrasterebbe con le direttive e le norme euro-unitarie che dispongono il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università, al fine di assicurare una crescita economica sostenibile e inclusiva, superando i divari territoriali e rafforzando gli strumenti di orientamento, di reclutamento e di formazione dei docenti.

2.3. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà. Violazione di legge. Disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità.

Con il terzo ordine di censure ci si duole, infine, della disparità di trattamento che avrebbe patito il Comune di Noto rispetto agli altri comuni della provincia, con riferimento alla violazione del principio che tutela soltanto per i comuni montani o insulari il mantenimento di un'istituzione scolastica autonoma qualora unica, atteso che i decreti impugnati avrebbero garantito l'autonomia di istituzioni scolastiche aventi sede in comuni non montani o insulari.

3. In data 25 gennaio 2024 si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione Professionale che, successivamente, ha versato in atti documentazione e, con memoria del 16 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 88 del 22 febbraio 2024, la Sezione ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente Amministrazione comunale fossero adeguatamente tutelate attraverso la fissazione dell'udienza di trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo.

In vista della discussione le parti hanno depositato le loro memorie conclusionali e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza pubblica del 20 giugno 2024.

4. È fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, atteso che in effetti i decreti assessoriali impugnati non recano alcuna motivazione circa le ragioni della soppressione dell'Istituto Aurispa, la cui autonomia era stata invece mantenuta dalla citata Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica della provincia di Siracusa, che aveva approvato la proposta in tal senso elaborata dall'Ufficio Scolastico Regionale.

4.1. Osserva il Collegio che con il decreto assessoriale n. 1543 del 2 agosto 2023 erano stati stabiliti i criteri a cui dovevano attenersi le Conferenze

Provinciali nella predisposizione della proposta di ciascun piano di dimensionamento. Il citato decreto precisava che la conferenza regionale sarebbe intervenuta, in via sostitutiva, solo in presenza di piani provinciali non tempestivamente definiti, ovvero approvati in difformità ai parametri fissati dalla normativa nazionale e regionale (cfr. art. 4, comma 5, del predetto decreto, allegato 003 del deposito documentale dell'Assessorato resistente del 9 febbraio 2024).

Ancora in via preliminare va rilevato che, nel corso della conferenza provinciale del 17 novembre 2023 (cfr. punto 4 del verbale allegato 010 del deposito originale), l'Amministrazione scolastica propose il mantenimento *“del presidio scolastico autonomo dell'Istituto Comprensivo Verga di Canicattini Bagni (SR) con popolazione scolastica di 581 [alunni] e il mantenimento del presidio scolastico autonomo dell'Istituto Comprensivo Valle dell'Anapo di Ferla (SR) con popolazione scolastica di 382 [alunni]”*, evidenziando gli istituti da sopprimere per compensare il mantenimento dell'autonomia delle due scuole citate. I rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza vennero quindi resi edotti dell'esistenza di due proposte alternative, denominate A e B, recanti l'indicazione degli istituti scolastici da sopprimere per compensazione: la prima proposta recava l'indicazione dell'istituto Todaro di Augusta; la seconda individuava come da sopprimere gli istituti Aurispa di Noto e Sant'Alessandra di Rosolini.

Nel riassumere la proposta tecnica di razionalizzazione della rete provinciale di Siracusa (cfr. pag. 7 del citato verbale), tuttavia venne proposto alla conferenza di compensare il mantenimento dei citati istituti di Canicattini Bagni e Ferla con la soppressione dell'Istituto Todaro di Augusta e dell'Istituto Sant'Alessandra di Rosolini, in sostanza individuando una terza soluzione rispetto alle due originariamente prospettate.

Tale ultima proposta venne approvata dalla conferenza provinciale, ma è

stata ribaltata dai provvedimenti impugnati con i quali l'Assessorato resistente ha disposto la soppressione non solo dell'Istituto Todaro di Augusta, ma anche dell'Istituto Aurispa di Noto, nulla invece prevedendo per l'Istituto Sant'Alessandra di Rosolini (cfr. allegato 004 del deposito originale, pagg. 23 e 24).

4.2. Sostiene la difesa erariale (cfr. pag. 8 della memoria di costituzione) che la conferenza regionale avrebbe rivisto alcune delle previsioni delle conferenze provinciali *“proprio al fine di uniformarle a tali parametri”*, e che l'azione dell'Amministrazione sarebbe stata improntata *“...ad un principio di rigorosa tutela delle realtà territoriali più piccole, ubicate in aree montane o la cui permanenza nel territorio rappresenta un importante presidio di legalità”*.

La prospettazione difensiva non convince.

Anche a non considerare che la spiegazione offerta dalla difesa erariale al comportamento tenuto dalla resistente Amministrazione costituisce un'evidente motivazione postuma del provvedimento impugnato, il Collegio rileva che, se la necessità di adeguarsi ai parametri fissati dalla normativa nazionale e regionale è la ragione in considerazione della quale la conferenza regionale ha rivisto le conclusioni a cui era pervenuta quella provinciale, allora i motivi di questa decisione avrebbero dovuto essere evidenziati, anche in forma estremamente sintetica, nel provvedimento impugnato che, invece, non reca alcuna indicazione, neanche minima, dei motivi che hanno determinato l'avversata soppressione dell'Istituto Aurispa.

Il provvedimento impugnato sconta dunque la totale assenza di un supporto motivazionale che possa legittimamente sorreggere una decisione completamente diversa da quella assunta dalla conferenza provinciale, per altro, sulla scorta della proposta tecnica elaborata dall'Amministrazione scolastica.

Non è in contestazione, nel caso all'esame, il principio generale secondo cui

l'intervento regionale in materia di dimensionamento scolastico non può considerarsi limitato ad un'attività di mero coordinamento dei piani provinciali, dal momento che la normativa di riferimento assegna alla Regione il compito di adottare il piano regionale della rete scolastica, non necessariamente in conformità ma sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento di essi con le esigenze di contenimento della spesa pubblica che promanano dalla normativa nazionale (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. VII, 14 giugno 2023, n. 5839).

È tuttavia evidente che, nel caso di specie, l'avversata soppressione dell'Istituto Comprensivo "Aurispa" di Noto è stata adottata non solo in difformità dalle risultanze della precedente istruttoria condotta col pieno coinvolgimento degli altri Enti locali interessati, ma disattendendo, come detto, la proposta tecnica che la stessa Amministrazione scolastica aveva presentato in conferenza provinciale e, soprattutto, senza rendere minimamente conto delle ragioni di una scelta che, in definitiva, oblitera totalmente gli esiti del confronto istruttorio, fino a quel punto correttamente svolto e fisiologicamente sviluppatosi con l'apporto procedimentale dei vari Enti coinvolti.

Tanto, a maggior ragione, per il rispetto dovuto ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra gli Enti coinvolti a diverso titolo nel complesso procedimento amministrativo in questione.

5. In conclusione, se è in linea generale è vero che il dimensionamento della rete scolastica è un atto generale, di natura pianificatoria, che non richiede, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, una puntuale e specifica motivazione, nel caso di specie, posto che l'Amministrazione regionale si è radicalmente discostata dalla proposta tecnica elaborata dall'Amministrazione scolastica ed approvata dagli altri Enti partecipanti alla conferenza provinciale nei termini e nei modi previsti dal citato D.A. 1543 del 2 agosto 2023, il resistente Assessorato, pur in assenza di un

obbligo di riaprire la discussione sul dimensionamento scolastico, avrebbe dovuto senz'altro anche in forma, si ripete, sintetica rendere evidenti le ragioni alla stregua delle quali si è ritenuto di modificare il piano di dimensionamento della rete scolastica della provincia di Siracusa.

6. In considerazione di quanto esposto il ricorso è pertanto fondato e va accolto con il conseguente annullamento, per la parte di interesse del Comune di Noto, del provvedimento impugnato, fatti salvi ulteriori provvedimenti da adottare in ogni caso prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

7. Le spese seguono la regola della soccombenza e, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato per la parte di interesse della ricorrente Amministrazione comunale, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti.

Condanna l'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, al pagamento in favore del Comune di Noto delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Giallombardo, Referendario

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO